

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 269 def.

Bruxelles, 17 luglio 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, sancisce, all'articolo 1, paragrafo 1, che ciascuno Stato membro che produca oltre 3.000 t di olio d'oliva durante un periodo di riferimento debba costituire un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva. L'articolo 1, paragrafo 5 dello stesso regolamento precisa che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° gennaio 1992, il metodo di finanziamento delle spese effettive dell'agenzia a decorrere dalla campagna 1992/1993.

Per garantire il regolare funzionamento dell'agenzia nel quadro dell'autonomia amministrativa prevista dalla regolamentazione comunitaria, occorre prevedere una copertura delle spese effettive dell'agenzia da parte del bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 50%.

Inoltre, per meglio garantire la corretta ed efficace applicazione delle varie regolamentazioni comunitarie applicabili nel settore dell'olio d'oliva, occorre prevedere la possibilità di estendere i compiti delle agenzie ai controlli degli aiuti comunitari nel settore, escluse le restituzioni alle esportazioni.

Infine, per migliorare la sorveglianza del funzionamento delle agenzie rafforzando l'efficacia globale del dispositivo di controllo, occorre prevedere, da un lato, la possibilità per la Commissione di disporre di una rappresentanza in seno all'agenzia e, dall'altro, l'obbligo per gli Stati membri di dar seguito alle constatazioni delle agenzie e di comunicarne periodicamente i risultati alla Commissione.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) N. /91 DEL CONSIGLIO
del 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, per meglio garantire la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria nell'intero settore dell'olio d'oliva, occorre affidare alle agenzie la realizzazione dei controlli di tutti gli aiuti comunitari nel settore, escluse le restituzioni;

considerando che, per migliorare la sorveglianza del funzionamento e delle attività dell'agenzia da parte della Commissione, occorre prevedere la possibilità per quest'ultima di esservi rappresentata;

considerando che, per garantire una migliore sorveglianza delle conseguenze dei controlli effettuati dall'agenzia, occorre instaurare comunicazioni in questo campo tra lo Stato membro e la Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 200/90⁽⁴⁾, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° gennaio 1992 il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a decorrere dalla campagna 1992/1993; che, in ragione dell'estensione dei compiti affidati alle agenzie e della loro importanza per la corretta e uniforme applicazione della normativa comunitaria nel settore, occorre prevedere una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie, al fine di consentirne il loro regolare funzionamento nel quadro dell'autonomia amministrativa prevista dalla regolamentazione,

(1) GU n. C del ..

(2) GU n. del

(3) GU n. L 208 del 3.8.1984, pag. 11

(4) GU n. L 22 del 27.1.1990, pag. 6

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2262/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

" Ciascuno Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di talune attività e taluni controlli degli aiuti comunitari nel settore dell'olio d'oliva, escluse le restituzioni all'esportazione."

2) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

" Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'olio d'oliva, l'agenzia di cui al paragrafo 1 deve in particolare, conformemente al programma di attività di cui al paragrafo 4:

- verificare la conformità delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative alla concessione dell'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva;
- controllare i frantoi riconosciuti;
- accertare l'esattezza dei dati che figurano nelle dichiarazioni di coltura e nelle domande di aiuto, fatta salva la responsabilità dello Stato membro;
- indagare sulla destinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sanse d'oliva nonché su quella dei sottoprodotti;
- raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale, gli elementi necessari alla determinazione delle rese di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84;
- svolgere delle indagini statistiche concernenti la produzione, la trasformazione e il consumo di olio d'oliva e di olio di sanse d'oliva;
- controllare le imprese di condizionamento riconosciute, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, nonché, eventualmente, gli organismi professionali riconosciuti in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE;
- indagare sull'origine dell'olio d'oliva e dell'olio di sanse d'oliva importati;

- controllare le operazioni di acquisto, di magazzinaggio e di vendita dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento, di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE;
- controllare le imprese di fabbricazione di conserve, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve;
- controllare le operazioni di magazzinaggio effettuate in applicazione dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE;
- svolgere indagini particolari richieste sia dallo Stato membro, di propria iniziativa o d'intesa con la Commissione, sia da quest'ultima."

3) All'articolo 1, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

" La Commissione può partecipare alle deliberazioni degli organi direttivi dell'agenzia, ma il suo rappresentante non partecipa alla votazione."

4) All'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, le parole "del regime d'aiuto alla produzione" sono sostituite da "della normativa comunitaria".

5) All'articolo 1, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

" Gli Stati membri danno seguito entro il più breve termine alle constatazioni effettuate dall'agenzia.

Essi comunicano periodicamente alla Commissione un rendiconto del seguito dato e delle sanzioni irrogate al termine delle constatazioni effettuate dall'agenzia durante i controlli.

Tale comunicazione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991(1)."

6) All'articolo 1, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

" A decorrere dalla campagna 1992/1993 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione del 50%.

Gli Stati membri hanno la facoltà, alle condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte dell'onere finanziario loro spettante mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva."

7) All'articolo 1, paragrafo 6, primo comma, le parole "è stata costituita e" sono soppresse. Al secondo comma, le parole "la costituzione e" sono soppresse.

(1) GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 11

- 8) All'articolo 2, lettera b), le parole "aderenti ad un'organizzazione di produttori" sono soppresse.
- 9) All'articolo 2, lettera d), le parole "dal presente regolamento" sono sostituite da "dal regolamento (CEE) n. 2261/84".
- 10) All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

" A norma dello stesso articolo gli Stati membri adottano le misure specifiche appropriate per reprimere qualsiasi infrazione al regime dell'aiuto al consumo, in particolare qualora si constati:

- che un'impresa di condizionamento riconosciuta non ha rispettato gli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 3089/78, segnatamente nei casi previsti all'articolo 3;
- che un organismo professionale riconosciuto non ha rispettato gli obblighi imposti dal suddetto regolamento.

Gli Stati membri adottano le misure specifiche appropriate per reprimere qualsiasi infrazione ai regimi previsti agli articoli 12, 13, 20 bis e 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

FICHE FINANCIERE

concernant :

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive.

1. Ligne budgétaire : B2-5110 Actions de contrôle et de lutte contre la fraude
 B8-2510 Dépenses d'appui et de soutien

2. Base juridique : Article 43

3. Classification : Dépense obligatoire

4. Objectifs de la mesure et description de l'action : La proposition établit, à partir de la campagne 1992/93 et pour les campagnes suivantes, la méthode de financement des agences de contrôle dans le secteur de l'huile d'olive dans l'objectif de garantir pour l'avenir leur fonctionnement régulier.

5. Méthode de calcul :

5.1 Nature de la dépense : Cofinancement des dépenses nationales effectives.

5.2 Part du financement communautaire : 50 %.

5.3 Calcul : Sur base de l'expérience acquise dans le cadre du fonctionnement des agences et des dépenses en résultant, et en prenant en considération l'élargissement de leur compétence à l'ensemble du secteur de l'huile d'olive - élargissement qui entraînerait des dépenses supplémentaires à partir de 1993 - le coût à rythme de croisière, à charge du budget communautaire est estimé à 13,5 mécu/an (prix '91).

6. Incidence financière sur les crédits opérationnels : (ligne B2-5110) (2)

6.1 Echéancier des crédits d'engagement et de paiement (mio ECU)

<u>Exercice</u>	<u>CE/CP</u>
1992	12,5 (1)
1993	13,5
1994	13,5
1995	13,5
1996	13,5
TOTAL 92-96	66,5

6.2 Financement pendant l'exercice en cours : Assuré par le régime en cours.

7. Observations :

(1) Prévu dans l'APB 1992.

(2) A ces dépenses opérationnelles il faudrait ajouter des dépenses d'appui et de soutien s'élevant à partir de 1993 à environ 150.000 ECU/an et visant à couvrir les frais d'audit et des missions. Pour 1992 un montant de 100.000 écus est prévu dans l'APB 1992.

ISSN 0254-1505

COM(91) 269 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-91-310-IT-C

ISBN 92-77-74236-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo